

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1317

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**REBECCHI, GUGLIELMO CASTAGNETTI**

Equiparazione del diploma di perito aziendale  
e corrispondente in lingue estere a quello di ragioniere  
e perito commerciale

*Presentata il 15 luglio 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 13 luglio 1965, n. 834, istituiva l'istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.

Si trattava di introdurre una maggiore qualificazione nella preparazione ai fini dell'esercizio di funzioni di concetto nelle amministrazioni pubbliche e nelle aziende private.

L'impianto del corso di studi rimaneva sostanzialmente quello dell'istituto tecnico e analogamente le materie: religione, lingua e lettere italiane, storia ed educazione civica, prima lingua straniera, conversazione nella seconda lingua straniera, geografia generale ed economica, matematica applicata, fisica, scienze naturali, chimica ed elementi di merceologia, statistica, economia politica e scienza delle finanze, di-

ritto, tecnica professionale amministrativa, organizzativa, operativa ed esercitazioni relative, stenografia, educazione fisica. Come risulta evidente dalla suddetta elencazione, le materie prescritte erano tali da garantire una preparazione decisamente qualificante sia per il prosieguo degli studi universitari che per l'esercizio di una impegnativa attività di lavoro dipendente o per l'esercizio della libera professione.

Del resto la stessa legge istitutiva, al terzo comma dell'articolo 4, prevedeva che per l'accesso alle facoltà universitarie il diploma rilasciato dall'istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere dovesse essere equiparato a quello rilasciato dagli istituti tecnici commerciali.

La mancata esplicita dichiarazione nella legge della equivalente qualità formativa e professionalizzante del nuovo corso di studi a quello per ragionieri e periti commerciali e l'esplicita dichiarazione di equiparazione enunciata ai fini dell'accesso alle facoltà universitarie, ha finito col far dimenticare l'equiparazione sostanziale fra i due titoli di studio.

A seguito di questo, a numerosi concorsi di enti pubblici e privati sono stati ammessi possessori di diplomi di istituti secondari di secondo grado con l'esclusione dei periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.

Ancora oggi, di frequente, nell'elencazione dei diplomi di scuola media superiore che ammettono a concorsi, accanto alla maturità classica e scientifica, a quella tecnica per ragionieri, geometri, eccetera, a quella magistrale e persino a quelle rilasciate dopo corsi triennali da

istituti professionali, non comparando esplicitamente anche quello di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, se ne determina la esclusione.

Si assiste, quindi, paradossalmente, a un corso di studi che, istituito per accentuare alcune caratteristiche professionalizzanti dell'istituto tecnico, finisce con l'essere ragione di discriminazione rispetto a tutti gli altri corsi di studi, siano essi liceali, istituti tecnici e persino di formazione professionale.

Per ovviare a questa immotivata discriminazione, con la presente proposta di legge si tende a correggere la lacuna interpretativa della legge 13 luglio 1965, n. 834, affermando testualmente, a tutti i fini concorsuali, la idoneità del diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, attraverso la sua equiparazione a quello di ragioniere e perito commerciale.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Il diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 834, è equiparato a quello di ragioniere e perito commerciale ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.